

Provvedimenti amministrativi

Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i **provvedimenti amministrativi** 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) **scelta del contraente** per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) **concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera** di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 2.

Per la consultazione si rimanda ai sottoindicati link:

Scelta del contraente

<https://gisecspa.albofornitori.net/list/tender/procedure-gara>

Concorsi e prove selettive

<https://www.gisecspa.it/trasparenza/bandi-di-concorso/>